

L'estrema pericolosità sociale dei predetti, dimostrata non solo dalla natura in astratto considerata dei reati posti in essere quanto piuttosto dalla concreta gravità delle condotte attraverso la sistematica reiterazione in un arco temporale di un certo rilievo, risulta incontrovertibilmente provata.

Tale giudizio negativo, che si riflette inevitabilmente in termini di concretezza e specificità anche sulla valutazione del pericolo di reiterazione di condotte delittuose offensive dei medesimi interessi tutelati dalle norme incriminatrici la violazione delle quali è stata accertata, risulta rafforzata dalla straordinaria capacità criminosa dell'organizzazione per delinquere di tipo mafioso nel cui alveo sono state realizzate le condotte in contestazione.

La trama dei rapporti intessuti tra persone provenienti da ambiti di criminalità organizzata e pubblici ufficiali, procedendo quest'ultimi ad agire in palese violazioni di legge e con il precipuo scopo di ricavare tutti un vantaggio economico, ledendo in tal modo la fiducia che la collettività ripone nella trasparenza ed imparzialità nell'adozione degli atti pubblici, nonché la qualità soggettiva di alcuni indagati che accresce ancor più il disvalore delle condotte e che risultano tuttora ricoprire la funzione pubblica, comporta intrinsecamente il pericolo di reiterazione di azioni delittuose della stessa specie di quelle per cui si procede.

Appare opportuno, alla luce di quanto sinora espresso e in ossequio allo spirito che ha guidato la nuova riforma cautelare, valutare le posizioni dei singoli indagati in relazione:

- alla sussistenza delle esigenze cautelari;
- alla scelta della eventuale misura da adottare.

La misura della custodia cautelare in carcere

1) FONTANA Giuseppe,

L'ufficio di Procura ha richiesto la custodia cautelare in carcere per i seguenti reati allo stesso contestati : capo 1) art.416 bis c.p.; capo 4) artt.319-321 c.p., art. 7 l.203/91; ;capo 7) artt.12 quinquies l.356/92 , art. 7 l.203/91;capo13) artt.319-321 c.p., art. 7 l.203/91;

Questo Giudice ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione a tutte le fattispecie richiamate

Anche alla luce della recente riforma in materia di misure cautelari come introdotta dalla l.47/15 va evidenziato che sussistono concrete ed attuali le esigenze di cui all'art.274 lett. C) in relazione al pericolo di recidiva.

Per il reato contestato al capo 1) la presunzione assoluta di adeguatezza resta immutata. Si tratta di reati per i quali è possibile richiamare le considerazioni della Corte Costituzionale circa la possibilità di recidere i vincoli di appartenenza e la pericolosità sociale unicamente con la misura inframuraria. In tali casi il giudice, laddove riterrà sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, dovrà disporre la custodia in carcere *«salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari»*: il giudice si troverà dinanzi all'alternativa di applicare la custodia in carcere ovvero di non applicare alcuna misura cautelare personale non potendo ricorrere alla propria discrezionalità e ad alcuna gradualità. Al riguardo non vi è alcun elemento concreto da cui poter ricavare che il Fontana sia attualmente 'fuori' dal circuito di illeciti profitti che l'appartenenza all'organizzazione criminale gli ha assicurato e continua ad assicurargli. Le attività di captazione telefonica ed ambientale sono state svolte in tempi assai recenti; recenti sono gli interrogatori resi dai coindagati e recentissime le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Del resto il Fontana continua a svolgere la sua attività di imprenditore e nessun elemento di fatto è stato acquisito per ritenere che siano cessate le esigenze cautelari e sia conseguentemente cessata la presunzione di adeguatezza della misura inframuraria.

Quanto agli altri reati allo stesso contestati, si tratta dei reati di cui all'art. 51, commi 3bis e 3quater c.p.p., in relazione ai quali il percorso dimostrativo e motivazionale appare per il giudice in questi casi per così dire semplificato: il giudice, in ragione della sussistenza di una doppia

presunzione relativa, dovrà applicare la custodia in carcere *«salvo che siano acquisiti elementi da cui risulti che non sussistono esigenze cautelari o che in relazione al caso concreto le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure»*

Il giudice dovrà, applicare la custodia in carcere ma potrà ricorrere alla gradualità laddove le esigenze cautelari potranno essere, adeguatamente e proporzionalmente, salvaguardate con altre, e diverse, misure cautelari personali.

La assoluta gravità dei fatti come in concreto svoltisi, la pluralità degli stessi, la reiterazione delle condotte, la capacità del Fontana di incidere profondamente sull'aggiudicazione degli appalti, sull'assegnazione delle commesse, la sua 'tenacia' nell'intrecciare relazioni con esponenti delle forze dell'ordine e con esponenti politici per garantire a sé e all'organizzazione criminale di cui fa parte 'percorsi' privilegiati rendono necessario il ricorso alla misura inframuraria, unica idonea a recidere il collegamento con gli ambienti che hanno originato le condotte criminose.

La misura cautelare in carcere non è stata richiesta, pur sussistendo la gravità indiziaria, in quanto non può essere applicata ai reati di cui ai capi 5) e 6) non consentendo i limiti edittali previsti dall'art. 274 lett. c) c.p.p. a seguito delle recenti modifiche (pena della reclusione non inferiore ad anni 5 di reclusione laddove l'ipotesi di cui all'art. 326 c.p. con l'aggravante di cui all'art. 71.203/91 prevede un limite edittale di massimo di anni 4 e mesi 6);

2) LICENZA Luciano, PELLEGRINO Vincenzo, PICCOLO Bartolomeo

L'ufficio di Procura ha richiesto la custodia cautelare in carcere per i seguenti reati agli stessi contestati: capo 1) art. 416 bis c.p.

Questo Giudice ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla fattispecie richiamata

Come per il Fontana, anche per gli altri imprenditori coindagati, alla luce della recente riforma in materia di misure cautelari come introdotta dalla l. 47/15 va evidenziato che sussistono concrete ed attuali le esigenze di cui all'art. 274 lett. C) in relazione al pericolo di recidiva.

Per il reato contestato al capo 1) la presunzione assoluta di adeguatezza resta immutata. Si tratta di reati per i quali è possibile richiamare le considerazioni della Corte Costituzionale circa la possibilità di recidere i vincoli di appartenenza e la pericolosità sociale unicamente con la misura inframuraria. In tali casi il giudice, laddove riterrà sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, dovrà disporre la custodia in carcere *«salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari»*: il giudice si troverà dinanzi all'alternativa di applicare la custodia in carcere ovvero di non applicare alcuna misura cautelare personale non potendo ricorrere alla propria discrezionalità e ad alcuna gradualità. Al riguardo non vi è alcun elemento concreto da cui poter ricavare che gli imprenditori siano attualmente 'fuori' dal circuito di illeciti profitti che l'appartenenza all'organizzazione criminale ha loro assicurato e continua ad assicurare. Le attività di captazione telefonica ed ambientale sono state svolte in tempi assai recenti; recenti sono gli interrogatori resi dai coindagati e recentissime le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Del resto Licenza, Pellegrino e Piccolo continuano a svolgere la loro attività di imprenditori e nessun elemento di fatto è stato acquisito per ritenere che siano cessate le esigenze cautelari e sia conseguentemente cessata la presunzione di adeguatezza della misura inframuraria.

3) BARBATO Tommaso

L'ufficio di Procura ha richiesto la custodia cautelare in carcere per i seguenti reati allo stesso contestati: capo 3) art. 110, 416 bis c.p.

Questo Giudice ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla fattispecie richiamata.

Anche per il Barbato, tenuto conto dei principi ispiratori della recente riforma in materia di misure cautelari come introdotta dalla l. 47/15, va evidenziato che sussistono concrete ed attuali le esigenze di cui all'art. 274 lett. C) in relazione al pericolo di recidiva.

Siffatto pericolo di recidiva non è ancorato alla gravità in astratto della fattispecie allo stesso contestata quanto piuttosto alla valutazione concreta delle condotte allo stesso ricondotte.

In base alla nuova disciplina, per il reato di 'concorso esterno' di cui all'art.110, 416 bis c.p., pur venendo meno la presunzione assoluta di adeguatezza della misura inframuraria, tuttavia il percorso dimostrativo e motivazionale per il giudice dovrà essere per così dire semplificato: il giudice, in ragione della sussistenza di una doppia presunzione relativa, dovrà applicare la custodia in carcere «salvo che siano acquisiti elementi da cui risulti che non sussistono esigenze cautelari o che in relazione al caso concreto le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure»

Il giudice dovrà, applicare la custodia in carcere ma potrà ricorrere alla gradualità laddove le esigenze cautelari potranno essere, adeguatamente e proporzionalmente, salvaguardate con altre, e diverse, misure cautelari personali.

Ebbene si è a lungo scritto sulla gravità indiziaria della condotta ascrivibile al Barbato e sulla gravità in concreto della stessa: Franco (o *Francuccio*) Zagaria e Tommaso Barbato sono stati l'anello di congiunzione degli imprenditori collegati al clan di Michele Zagaria e per essi hanno fatto in modo da far veicolare decine di milioni di euro in lavori di somma urgenza nel settore del ciclo integrato delle acque sul territorio della Regione Campania, così alimentando le casse personali della famiglia Zagaria in senso lato (fra cui, ovviamente, quelle di Michele Zagaria), nonché le casse collettive del clan.

Ma è emerso altresì che la funzione e il ruolo svolto dal Barbato non si è limitata al periodo in cui lo stesso è stato il responsabile del settore regionale collegato al ciclo integrato delle acque. La circostanza che il Barbato abbia continuato ad essere una figura di riferimento per Pino Fontana soprattutto e per gli altri imprenditori lo si ricava dalle risultanze di cui alla informativa n.161-33-5-5 del ROS di Caserta, nella quale sono riportati contatti ed appuntamenti del Fontana con il Barbato almeno fino al novembre del 2013. La assoluta gravità dei fatti come in concreto svoltisi, le qualità soggettive del Barbato, uomo che nel corso degli anni ha saputo creare attraverso la sua attività politica, ancora in corso, una rete di relazioni e conoscenze autorevoli e capaci di garantirgli un enorme e parallelo potere nel campo della gestione di pubblici appalti, rendono concreto il pericolo di recidiva e di inquinamento probatorio e dunque necessario il ricorso alla misura inframuraria, unica idonea a recidere il collegamento con gli ambienti che hanno originato le condotte criminose.

4) FONTANA Antonio, PICCOLO Lorenzo

L'ufficio di Procura ha richiesto la custodia cautelare in carcere per il seguente reato agli stessi contestato: capo 8) art.110,112 n.1 c.p., 61 n.9, 353 c.p., art. 7 l.203/91;

Questo Giudice ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla fattispecie richiamata.

Anche per il Fontana Antonio e per il Piccolo Lorenzo, tenuto conto dei principi ispiratori della recente riforma in materia di misure cautelari come introdotta dalla l.47/15, va evidenziato che sussistono concrete ed attuali le esigenze di cui all'art.274 lett. C) in relazione al pericolo di recidiva.

Siffatto pericolo di recidiva non è ancorato alla gravità in astratto della fattispecie agli stessi contestata quanto piuttosto alla valutazione concreta delle condotte agli stessi ricondotte.

Si tratta di una fattispecie riconducibile ai reati di cui all'art. 51, commi 3bis e 3quater c.p.p., in relazione ai quali il percorso dimostrativo e motivazionale appare per il giudice in questi casi per così dire semplificato: il giudice, in ragione della sussistenza di una doppia presunzione relativa, dovrà applicare la custodia in carcere «salvo che siano acquisiti elementi da cui risulti che non sussistono esigenze cautelari o che in relazione al caso concreto le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure»

Il giudice dovrà, applicare la custodia in carcere ma potrà ricorrere alla gradualità laddove le esigenze cautelari potranno essere, adeguatamente e proporzionalmente, salvaguardate con altre, e diverse, misure cautelari personali.

La gravità del fatto si ravvisa nella sua concretezza : il regolare svolgimento della gara d'appalto pubblicata dalla G.O.R.I S.p.a. e ricadente nel territorio dell'ATO3 Sarnese-Vesuviano relativa ai Lavori di manutenzione, pronto intervento, rifunzionalizzazione, ricostruzione e riabilitazione delle reti idriche e fognarie per un importo stimato, IVA esclusa, di 31.710.000 di euro, è stato alterato con l'aggiudicazione dell'appalto (in complessivi tre lotti) a società riconducibili al clan di Michele Zagaria, ed in particolare all'impresa di Piccolo Lorenzo (IDROECO srl, per il 1° lotto) ed al CONSORZIO STABILE GRANDI OPERE S.C.a r.l., riconducibile a Fontana Antonio (per il 3° lotto), così discriminando in tal modo le altre imprese invitate a partecipare alla gara e favorendo l'arbitraria aggiudicazione dell'appalto a tali imprese.

Emerge in concreto la rilevante entità dell'importo dei lavori aggiudicati, ma emerge anche dalle dichiarazioni dei collaboratori un inserimento degli imprenditori Piccolo e Fontana nel circuito di coloro che si avvalevano dell'illecito e parallelo circuito della criminalità organizzata per l'aggiudicazione degli appalti.

L'adozione di 'percorsi' privilegiati nello svolgimento dell'attività imprenditoriale da parte degli indagati che attualmente continuano ad essere imprenditori rende non solo concreto il pericolo di recidiva ma anche necessario il ricorso alla misura inframuraria, unica idonea a recidere il collegamento con gli ambienti che hanno originato le condotte criminose.

5) FONTANA Orlando

L'ufficio di Procura ha richiesto la custodia cautelare in carcere per il seguente reato allo stesso contestato : capo 2) art.321 in relazione all'art.319 c.p., art. 7 l.203/91;

Questo Giudice ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla fattispecie richiamata, così come ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi anche in relazione al reato di cui al capo 6) (art.326 c.p., art. 7 l.203/91) per il quale l'Ufficio di Procura ha correttamente non richiesto la applicazione della misura inframuraria perché la nuova formulazione dell'art.274 c.p.p. non consente per siffatti limiti edittali l'applicazione della misura della custodia in carcere.

Anche per il Fontana Orlando, tenuto conto dei principi ispiratori della recente riforma in materia di misure cautelari come introdotta dalla l.47/15, va evidenziato che sussistono concrete ed attuali le esigenze di cui all'art.274 lett. C) in relazione al pericolo di recidiva.

Siffatto pericolo di recidiva non è ancorato alla gravità in astratto della fattispecie allo stesso contestata quanto piuttosto alla valutazione concreta delle condotte allo stesso ricondotte.

Si tratta di una fattispecie riconducibile ai reati di cui all'art. 51, commi 3^{bis} e 3^{quater} c.p.p., in relazione ai quali il percorso dimostrativo e motivazionale appare per il giudice in questi casi per così dire semplificato: il giudice, in ragione della sussistenza di una doppia presunzione relativa, dovrà applicare la custodia in carcere «salvo che siano acquisiti elementi da cui risulti che non sussistono esigenze cautelari o che in relazione al caso concreto le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure»

Il giudice dovrà, applicare la custodia in carcere ma potrà ricorrere alla gradualità laddove le esigenze cautelari potranno essere, adeguatamente e proporzionalmente, salvaguardate con altre, e diverse, misure cautelari personali.

Ebbene si è a lungo scritto dell'episodio di cui al capo 2) che coinvolge il Fontana Orlando e della sussistenza della gravità indiziaria in relazione al Fontana Orlando.

Appare davvero evidente che l'episodio corruttivo riconducibile al Fontana si presenti gravissimo e peculiare. Fontana Orlando con il suo comportamento ha garantito che dati sensibili di enorme rilevanza riconducibili alla persona di Michele Zagaria 'scomparissero' e fossero sottratti alla conoscenza dell'autorità giudiziaria. A ciò si aggiunga che la figura di Fontana Orlando è piu'

volte presente nella presente indagine ; è presente nelle conversazioni del fratello Pinuccio Fontana che lo considera il fratello 'scapestrato', il fratello che per problemi di tossicodipendenza e di vita dissennata ha causato difficoltà a tutta la famiglia di origine ' mettendosi' spesso nei guai; è presente nelle conversazioni dei fratelli Pezzella che lo considerano persona di Zagaria; è presente nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che lo inseriscono tra coloro che gravitavano attorno a Michele Zagaria; del resto è protagonista della condotta di rivelazione del segreto di ufficio quale soggetto istigatore insieme al fratello Pino proprio perché ancora una volta la sua persona era coinvolta in una indagine della Guardia di Finanza.

Ma la circostanza che rende quanto mai fondato il giudizio di pericolosità sul Fontana è legata al fatto che sia stato 'scelto' per consegnare alla famiglia Zagaria la pen drive nella quale erano custoditi i segreti del boss. Ciò lo rende persona assolutamente vicina al clan e rende necessaria la applicazione della misura inframuraria per escludere un concreto pericolo di recidiva e di inquinamento probatorio

4) POLVERINO Angelo, DEL GAUDIO Pio

L'ufficio di Procura ha richiesto la custodia cautelare in carcere per il seguente reato agli stessi contestato : capo 13) art.81cpv, 353 c.p, art. 7 l.203/91;

Questo Giudice ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla fattispecie richiamata così come ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi anche in relazione al reato di cui al capo 11) (art.319,321c.p., art. 7 l.203/91) per il Polverino; ha ritenuto i gravi indizi per i capi 9,10,12 per il Polverino e per il Del Gaudio, per i quali l'Ufficio di Procura ha correttamente non richiesto la applicazione della misura inframuraria perché la nuova formulazione dell'art.274 c.p.p. non consente per i limiti edittali antecedenti la riforma del 2012 l'applicazione della misura della custodia in carcere .

Anche per il Polverino e per il Del Gaudio, tenuto conto dei principi ispiratori della recente riforma in materia di misure cautelari come introdotta dalla l.47/15, va evidenziato che sussistono concrete ed attuali le esigenze di cui all'art.274 lett. C) in relazione al pericolo di recidiva.

Siffatto pericolo di recidiva non è ancorato alla gravità in astratto della fattispecie agli stessi contestata quanto piuttosto alla valutazione concreta delle condotte agli stessi ricondotte.

Si tratta di una fattispecie riconducibile ai reati di cui all'art. 51, commi 3bis e 3quater c.p.p., in relazione ai quali il percorso dimostrativo e motivazionale appare per il giudice in questi casi per così dire semplificato: il giudice, in ragione della sussistenza di una doppia presunzione relativa, dovrà applicare la custodia in carcere *«salvo che siano acquisiti elementi da cui risulti che non sussistono esigenze cautelari o che in relazione al caso concreto le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure»*

Il giudice dovrà, applicare la custodia in carcere ma potrà ricorrere alla gradualità laddove le esigenze cautelari potranno essere, adeguatamente e proporzionalmente, salvaguardate con altre, e diverse, misure cautelari personali.

La gravità del fatto anche in questo caso si ravvisa nella sua concretezza e si inquadra in un piu' ampio contesto di asservimento della politica alle logiche della criminalità organizzata in un'ottica di reciproco vantaggio consistito da un lato nel sostegno economico da parte di persone legate alla criminalità organizzata e dall'altro di restituzione del 'favore' attraverso un atteggiamento di generale appoggio degli imprenditori del clan nell'assegnazione di pubbliche commesse.

Quanto al pericolo di recidiva e di reiterazione di reato è emerso in relazione al Polverino (destinatario anche di altre ordinanza cautelari) che lo stesso era pienamente inserito nel sistema illecito ora descritto da lungo tempo ed in maniera stabile . Lo dicono i collaboratori di giustizia, ma emerge molto chiaramente dalle conversazioni telefoniche nel corso delle quali si fa riferimento alle condotte dallo stesso tenute.

Per quanto riguarda l'indagato Pio Del Gaudio, le numerose risultanze investigative a suo carico lo descrivono come persona inserita in un gruppo politico fortemente legato e 'asservito' alle logiche della criminalità organizzata, pronto in ragione di un sostegno elettorale, ad esaudire i desiderata e a

seguire le indicazioni di quel ceto politico che le ultime indagini hanno rivelato contiguo alla criminalità organizzata casalese.

Né la contingente cessazione dalla carica di Sindaco del Comune di Caserta può considerarsi circostanza di fatto sufficiente alla cessazione delle esigenze cautelari : queste ultime non sono legate alla sua posizione di Sindaco , quanto piuttosto ai suoi stretti legami con un ceto politico che persegue fini tutt'altro che leciti .

Concreto il pericolo di recidiva ma anche necessario il ricorso alla misura inframuraria, unica idonea a recidere il collegamento con gli ambienti che hanno originato le condotte criminose.

Si può dunque ritenere con riferimento a tutti gli indagati destinatari della misura inframuraria che esiste un pericolo concreto ed attuale di recidiva, nonché di inquinamento del materiale probatorio dal momento che la presente indagine ha svelato quanto forte e duraturo nel tempo è il legame tra camorristi, imprenditori e politici. Dunque, anche agli arresti domiciliari potrebbero continuare nelle loro intese. Del resto, la gravità delle condotte contestate e la negativa personalità degli indagati emergente dagli atti, non consente di vincere la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere.

La misura cautelare degli arresti domiciliari

5)CERVIZZI Alessandro

L'ufficio di Procura ha richiesto la misura cautelare degli arresti domiciliari per i seguenti reati allo stesso contestati : capo 4) art.319,321 c.p art. 7 l.203/91; capo 5) art.117, art. 326 comma 1 c.p , art. 7 l.203/91;

Questo Giudice ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione a tutte le fattispecie richiamate.

Anche alla luce della recente riforma in materia di misure cautelari come introdotta dalla l.47/15 va evidenziato che sussistono concrete ed attuali le esigenze di cui all'art.274 lett. C) in relazione al pericolo di recidiva.

Si tratta di fattispecie penali riconducibili ai reati di cui all'art. 51, commi 3bis e 3 quater c.p.p., in relazione ai quali il percorso dimostrativo e motivazionale appare per il giudice in questi casi per così dire semplificato: il giudice, in ragione della sussistenza di una doppia presunzione relativa, dovrà applicare la custodia in carcere «salvo che siano acquisiti elementi da cui risulti che non sussistono esigenze cautelari o che in relazione al caso concreto le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure»

Il giudice dovrà, applicare la custodia in carcere ma potrà ricorrere alla gradualità laddove le esigenze cautelari potranno essere, adeguatamente e proporzionalmente, salvaguardate con altre, e diverse, misure cautelari personali.

Nel caso di specie l'organo inquirente ha preliminarmente operato una valutazione che questo Giudice condivide ritenendo che la misura cautelare degli arresti domiciliari appare adeguata a salvaguardare le pur sussistenti esigenze di cautela specifica.

Ed invero sussistono esigenze di cautela di cui all'art.274 lett. c) c.p.p. perché i fatti contestati al Cervizzi sono concretamente gravi: sono gravi perché rivelano un rapporto profondo e consolidato tra l'appartenente alle forze dell'ordine e il Fontana; rivelano una quotidianità di rapporti ed una spregiudicatezza nel 'trattare cose dell'ufficio' come cosa 'propria' di cui si può disporre chiacchierando davanti ad un caffè. E davanti ad un caffè si briga per ottenere notizie riservate dai colleghi delle forze dell'ordine, per 'addomesticare' le informazioni destinate ad un provvedimento interdittivo antimafia , per contattare, incontrare, riferire ciò che non si può riferire ad appartenenti della imprenditoria e della politica legati alle organizzazione camorristiche.

E tutto questo Cervizzi lo fa , approfittando anche della sua posizione privilegiata di autista del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Caserta, in cambio di 'utilità' consiste in soggiorni per il figlio in prestigiose località turistiche e nell'assunzione della figlia .

La gravità dei fatti come in concreto svoltisi, la pluralità degli stessi , la reiterazione delle condotte consentono di ritenere concrete e attuali le esigenze cautelari : nel corso delle indagini sul suo conto, il militare è stato trasferito ad altro incarico e volontariamente è in malattia. I fatti si sono svolti quando però egli era in servizio presso il Comando Provinciale con il delicato compito di accompagnare sul territorio il Comandante di quel Reparto. Appre dunque idoneo e adeguato il presidio cautelare degli arresti domiciliari con le prescrizioni di cui alla parte motiva.

6) LAURITANO Carmine

L'ufficio di Procura ha richiesto la misura cautelare degli arresti domiciliari per i seguenti reati allo stesso contestati : capo 7) art. 12 quinquies Dlvo 356/92;

Questo Giudice ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla fattispecie richiamata che al Lauritano è contestata con la esclusione dell'aggravante di cui all'art. 71.203/91

Anche alla luce della recente riforma in materia di misure cautelari come introdotta dalla l.47/15 va evidenziato che sussistono concrete ed attuali le esigenze di cui all'art.274 lett. C) in relazione al pericolo di recidiva.

Nel caso di specie l'organo inquirente ha preliminarmente operato una valutazione che questo Giudice condivide ritenendo che la misura cautelare degli arresti domiciliari appare adeguata a salvaguardare le pur sussistenti esigenze di cautela specifica.

Ed invero sussistono esigenze di cautela di cui all'art.274 lett. c) c.p.p. perché i fatti contestati al Lauritano Carmine sono concretamente gravi: sono gravi perché hanno consentito al Fontana di continuare ad agire nel mondo delle pubbliche commesse e dell'aggiudicazione dei pubblici appalti laddove per il provvedimento interdittivo che lo aveva colpito e per la possibilità di essere sottoposto ad un procedimento di prevenzione non avrebbe potuto continuare ad operare ;Lauritano emerge come persona consapevole delle finalità nascoste sotto il progetto di renderlo intestatario fittiziamente delle quote del 51% della ISI Costruzioni.

Le esigenze presentano la loro attualità dal momento che non risulta che siano stati rescissi i legami imprenditoriali ed economici tra il Lauritano ed il Fontana.

La scelta di una misura meno afflittiva di quella inframuraria sia pure detentiva appare adeguata a salvaguardare le suindicate esigenze .

5) MARTINO Francesco

L'ufficio di Procura ha richiesto la misura cautelare degli arresti domiciliari per il seguente reato allo stesso contestato: capo 11) art. 319,321c.p, art. 71.203/91;

Questo Giudice ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla fattispecie richiamata.

Anche alla luce della recente riforma in materia di misure cautelari come introdotta dalla l.47/15 va evidenziato che sussistono concrete ed attuali le esigenze di cui all'art.274 lett. C) in relazione al pericolo di recidiva.

Si tratta di fattispecie penale riconducibili ai reati di cui all'art. 51, commi 3bis e 3 quater c.p.p., in relazione ai quali il percorso dimostrativo e motivazionale appare per il giudice in questi casi per così dire semplificato: il giudice, in ragione della sussistenza di una doppia presunzione relativa, dovrà applicare la custodia in carcere *«salvo che siano acquisiti elementi da cui risulti che non sussistono esigenze cautelari o che in relazione al caso concreto le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure»*

Il giudice dovrà, applicare la custodia in carcere ma potrà ricorrere alla gradualità laddove le esigenze cautelari potranno essere, adeguatamente e proporzionalmente, salvaguardate con altre, e diverse, misure cautelari personali.

Nel caso di specie l'organo inquirente ha preliminarmente operato una valutazione che questo Giudice condivide ritenendo che la misura cautelare degli arresti domiciliari appare adeguata a salvaguardare le pur sussistenti esigenze di cautela specifica.

Ed invero sussistono esigenze di cautela di cui all'art.274 lett. c) c.p.p. perché i fatti contestati al Martino sono concretamente gravi: sono gravi perché rivelano un rapporto profondo e consolidato con appartenenti ad un ceto politico e imprenditoriale legato alla criminalità organizzata in funzione di reciproci vantaggi. Non solo Martino Vincenzo, al di là dello specifico fatto contestatogli, appare più volte nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia come imprenditore collegato a Michele Zagaria e beneficiario delle commesse aggiudicate grazie a Barbato Tommaso (egli stesso lo ammette nell'interrogatorio anche se si descrive quale concusso piuttosto che corruttore).

La gravità dei fatti come in concreto svoltisi e il più ampio contesto illecito in cui si muove Martino quale imprenditore consentono di ritenere concrete e attuali le esigenze cautelari

Nè risulta che siano stati rescissi i legami imprenditoriali ed economici tra il Martino ed il contesto politico ed imprenditoriale di riferimento.

La scelta di una misura meno afflittiva di quella inframuraria sia pure detentiva appare adeguata a salvaguardare le suindicate esigenze.

6)SARRO Carlo,

L'ufficio di Procura ha richiesto la misura cautelare degli arresti domiciliari subordinati alla autorizzazione della Camera dei Deputati di appartenenza per il seguente reato allo stesso contestato: capo) art.110, 112 n.1, 61 n.9, 353 c.p.;

Questo Giudice ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla fattispecie richiamata che all'indagato Carlo Sarro è stata contestata con la esclusione dell'aggravante di cui all'art. 71.203/91(differentemente dai coindagati Piccolo Lorenzo e Fontana Antonio)

Anche alla luce della recente riforma in materia di misure cautelari come introdotta dalla l.47/15 va evidenziato che sussistono concrete ed attuali le esigenze di cui all'art.274 lett. C) in relazione al pericolo di recidiva.

La gravità del fatto si ravvisa nella sua concretezza : il regolare svolgimento della gara d'appalto pubblicata dalla G.O.R.I S.p.a. e ricadente nel territorio dell'ATO3 Sarnese-Vesuviano relativa ai Lavori di manutenzione, pronto intervento, rifunionalizzazione, ricostruzione e riabilitazione delle reti idriche e fognarie per un importo stimato, IVA esclusa, di 31.710.000 di euro, è stato alterato con l'aggiudicazione dell'appalto (in complessivi tre lotti) a società riconducibili al clan di Michele Zagaria, ed in particolare all'impresa di Piccolo Lorenzo (IDROECO srl, per il 1° lotto) ed al CONSORZIO STABILE GRANDI OPERE S.C.a r.l., riconducibile a Fontana Antonio (per il 3° lotto), così discriminando in tal modo le altre imprese invitate a partecipare alla gara e favorendo l'arbitraria aggiudicazione dell'appalto a tali imprese.

Emerge in concreto la rilevante entità dell'importo dei lavori aggiudicati, ma emerge anche dalle dichiarazioni dei collaboratori un inserimento degli imprenditori Piccolo e Fontana nel circuito di coloro che si avvalevano dell'illecito e parallelo circuito della criminalità organizzata per l'aggiudicazione degli appalti.

Determinante il ruolo dell'indagato Sarro nella condotta penale contestata come emerge non solo dalle risultanze documentali ma dalle conversazioni telefoniche ed ambientali riportate e intercorse molto prima della definitiva aggiudicazione; conversazioni che univocamente sottolineavano il ruolo del Sarro e la 'sua determinante intercessione' per l'aggiudicazione.

Il pericolo di recidiva non è solo legato alla gravità dei fatti, del resto commessi in tempi vicini, ma anche al significativo ruolo rivestito dall'onorevole Carlo SARRO, Commissario Straordinario dell'ATO 3 "Sarnese-Vesuviano", ente pubblico che gestisce i servizi idrici nelle province di Napoli e Salerno e il cui 'braccio operativo' è rappresentato dalla GORI spa (Gestione ottimale

Risorse idriche). L'ATO 3 per la sua rilevanza ed importanza è l'unico ente nell'Italia del sud ad avere una società di gestione.

A ciò si aggiungano i rapporti che emergono dalle conversazioni di profonda vicinanza del Sarro al ceto politico e imprenditoriale casertano che è risultato nelle ultime vicende giudiziarie intimamente collegato alla criminalità organizzata.

Nel caso di specie l'organo inquirente ha preliminarmente operato una valutazione che questo Giudice condivide ritenendo che la misura cautelare degli arresti domiciliari appare adeguata a salvaguardare le pur sussistenti esigenze di cautela specifica.

Infine, essendo accertato in atti lo **status di parlamentare rivestito dall'indagato Carlo Sarro**, l'esecuzione della presente ordinanza è subordinata alla condizione che sia rilasciata dalla Camera dei Deputati l'autorizzazione prevista dall'art. 4 della legge 20 giugno 2003 n. 140.

L'autorizzazione sarà richiesta da questo Giudice ai sensi e nelle forme previste dagli artt. 4, co. 2 e 5, della legge citata.

Quanto alla richiesta di applicazione di misura interdittiva ai sensi dell'art. 289 c.p.p. nei confronti di Monaco Silvano, questo Giudice si riserva di decidere all'esito dell'interrogatorio preventivo ex art. 289 c.p.p. che verrà disposto con separato provvedimento. Va evidenziato infatti che la modifica delle misure cautelari ex l. 47/15 non ha innovato rispetto alla necessità del previo interrogatorio di garanzia ex art. 289 c.p.p. nell'ipotesi sia il PM in sede di richiesta a formulare unicamente richiesta di misura interdittiva nei confronti dell'indagato.

PQM

Applica nei confronti di

1. **FONTANA Giuseppe**
2. **BARBATO Tommaso**
3. **DEL GAUDIO Pio** in ordine al solo capo 13) della rubrica;
4. **FONTANA Antonio**
5. **FONTANA Orlando;**
6. **LICENZA Luciano**
7. **PELLEGRINO Vincenzo**
8. **PICCOLO Bartolomeo,**
9. **PICCOLO Lorenzo,**
10. **POLVERINO Angelo** in ordine al solo capo 13) della rubrica;

come in atti generalizzati

la misura della custodia cautelare in carcere

in relazione ai reati rispettivamente contestati e per i quali è stata richiesta la misura cautelare. Ordina pertanto agli uff.li e agli Ag.ti di P.G. la cattura degli indagati sopra indicati e di condurli — osservate le forme di cui art 285 cpv cpp — nel più vicino istituto di pena per ivi restare a disposizione dell'A.G.

B) Applica nei confronti degli indagati

1. **CERVIZZI Alessandro**
2. **LAURITANO Carmine;**

2 ps

3. **MARTINO** Francesco per il solo capo 11) della rubrica;

4. **SARRO** Carlo;

come in atti generalizzati

la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati rispettivamente contestati, da eseguirsi presso la rispettiva abitazione o, in caso di inidoneità di siffatto domicilio, presso l'indirizzo dagli stessi indicato all'atto dell'esecuzione della misura, con il divieto di comunicare con persone diverse da coloro che con gli stessi coabitano e con l'obbligo di non allontanarsi dalle stesse senza autorizzazione del giudice.

Delega per il controllo circa l'osservanza delle prescrizioni imposte la PG territorialmente competente

Ordina agli Ufficiali e agli agenti di P.G. la loro cattura e di condurli immediatamente presso le abitazioni per restare a disposizione dell'A.G.

Letti gli artt. 4 e 5 della legge 20 giugno 2003 n. 140,

sospende l'esecuzione del presente provvedimento limitatamente alla posizione di CARLO SARRO e contestualmente dispone la trasmissione di copia dell'atto al Signor Presidente della Camera dei deputati con richiesta di apposita autorizzazione.

Si riserva di trasmettere a detta Autorità gli ulteriori atti depositati ai sensi dell'art. 291 c.p.p., ove ciò risulti necessario ai fini della richiesta autorizzazione.

Si riserva di provvedere sulla richiesta di applicazione di misura interdittiva nei confronti di **MONACO Silvano** della sospensione dal pubblico servizio di ufficiale di polizia giudiziaria per giorni 60 all'esito dell'interrogatorio preventivo disposto ex art. 289 c.p.p. con separato provvedimento;

Manda alla Cancelleria perchè la presente ordinanza sia trasmessa in duplice copia al P.M. richiedente per quanto di competenza in ordine alla sua esecuzione.

Napoli

7-7-2015

IL CANCELLIERE
Giancarlo Milano

Il GIP

Dott. Egle Pilla

INDICE

Premessa	p.8
PRIMA SEZIONE	
1) L'esistenza del gruppo di Michele Zagaria.....	p.9
1.a) Gli imprenditori di Michele Zagaria	p.10
2) I singoli imprenditori	p.23
2.a) Fontana Giuseppe.....	p.23
3) Il capo2): l'omesso sequestro di un dispositivo elettronico in uso a Michele Zagaria al momento della cattura.....	p.27
3.1) I fatti.....	p.27
3.2) La conversazione ambientale del 16.5.2012.....	p.28
3.3) I filmati girati la mattina del 7 dicembre 2011 all'interno della abitazione di INQUIETO Vincenzo.....	p.39
3.4) La esistenza della pen drive. La consulenza tecnica. La relazione dei ROS del 20.10.14	p.40
3.5) Il grave quadro indiziario in relazione al capo 2).....	p.42
3.6) La VI.CAR. srl e gli interessi di Michele Zagaria negli investimenti immobiliari a Caserta, formalmente realizzati da Giuseppe Fontana e da Licenza Luciano. La figura di Lombardo Pasquale.....	p.46
4) Fontana Giuseppe e il capo 1.....	p.59
5) Martino Francesco	p.60
6) Licenza Luciano e il capo 1.....	p.62
7) Piccolo Bartolomeo e il capo 1.....	p.66
8) Pellegrino Vincenzo e il capo 1.....	p.68
SECONDA SEZIONE	
9) Gli imprenditori di Zagaria e i lavori assegnati dalla Regione (ciclo integrato delle acque) con il sistema delle somme urgenze. Il ruolo centrale di Francesco Zagaria	p.82
10) Gli appalti affidati in regime di somma urgenza agli imprenditori Fontana Giuseppe, Licenza Luciano, Martino Francesco, Piccolo Bartolomeo e Pellegrino Vincenzo.....	p.84
11) Tommaso Barbato e il concorso esterno di cui al capo 3).....	p.102
11.a) Tommaso Barbato e gli imprenditori.....	p.118
11.b) Le dichiarazioni di Giacomo Caterino.....	p.125
11.c) L'informativa dei CC. ROS e 'il tentativo degli imprenditori di riciclarsi'.....	p.132
11.d) La gravità indiziaria nei confronti di Tommaso Barbato	p.150
TERZA SEZIONE	
12) I rapporti fra Giuseppe Fontana ed alcuni appartenenti all'Arma dei Carabinieri. Il ruolo di Cervizzi Alessandro (capi 4 e 5).....	p.156
12.a) I gravi indizi di colpevolezza in relazione al capo 4	p.212
12.b) I gravi indizi di colpevolezza in relazione al capo 5	p.213
12 c) Il capo 7 e Lauritano Carmine	p.217
13) I rapporti fra Giuseppe Fontana ed alcuni appartenenti alla Guardia di Finanza (Capo 6).....	p.228.
14) Giuseppe Fontana e Nicola Cosentino. La disponibilità verso le imprese del clan di Michele Zagaria da parte dell'onorevole Carlo Sarro e la figura di Piccolo Lorenzo e Fontana Antonio (capo 8).....	p.231
14.a) I gravi indizi di colpevolezza in relazione al capo 8).....	p.260
15) L'illecito finanziamento da parte di Fontana Giuseppe delle campagne elettorali del consigliere regionale Angelo Polverino e del Sindaco di Caserta Pio Del Gaudio(capi 9,10,12,13,14).....	p.263
15.a) I gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di illecito finanziamento della campagna elettorale(9,12,14)p.278	

15.b) I gravi indizi di colpevolezza in ordine alla corruzione di cui al capo 13.....	p.280
15.c) I gravi indizi di colpevolezza in ordine ai capi 10 e 11.....	p.281
16) La sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 l.203/.....	p.284
17) Le esigenze cautelari. Le singole posizioni. La scelta della misura	p.286
18) Indice.....	p.297